



Municipi de l'Alguer

Comune di Alghero

Assessorat a la Qualitat de la Vida i Politiques Socials

Assessorato alle politiche sociali e alla famiglia

Sector 3 - Settore 3°

Avviso

“Ritornare a casa plus”

Interventi di sostegno alla domiciliarita' per le persone con disabilita' gravissime”

(Deliberazione G.R. n. 5-38 del 29/01/2025)

e

Legge 162/98

Piani Personalizzati di assistenza

Comunicazione nuova gestione del TFR sui contratti lavoro domestico ai fini della liquidazione del contributo

Si informano i beneficiari dei progetti in epigrafe che con Nota prot. 15249 del 27/06/2025, la Direzione Generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale (Regione Autonoma della Sardegna), ha fornito indicazioni perentorie rispetto alla gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per i lavoratori assunti con C.C.N.L. “Lavoro Domestico” nelle misure di assistenza.

Questa comunicazione si rivolge in modo particolare a quei beneficiari che non usufruiscono delle cooperative di assistenza ma bensì di operatori privati inquadrati come sopra, per i quali mensilmente vengono trasmesse a codesto Ufficio le pezze giustificative attestanti le prestazioni di assistenza svolte (buste paga).

A fini esaustivi ed informativi, si riporta integralmente il passaggio della Nota che interessa in maniera pratica l'argomento:

“A seguito delle recenti note dell'Ispettorato del lavoro in merito all'anticipazione mensile del trattamento di fine rapporto, sono pervenute numerose richieste di chiarimenti da parte delle amministrazioni comunali in merito alla consolidata prassi di riportare nella busta paga mensile anche la quota in dodicesimi del TFR al fine della rendicontazione dei principali interventi socio assistenziali. Sul punto si deve preliminarmente ricordare che le richiamate note dell'Ispettorato del lavoro hanno sostanzialmente ribadito la mancanza di legittimità dell'anticipazione mensile del TFR in busta paga, in quanto la stessa costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo. Nel rinviare a quanto disposto dalla normativa nazionale e dagli atti applicativi degli enti statali competenti per materia, si evidenzia che l'art. 2120 del codice civile individua i criteri di calcolo del TFR e disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, può essere anticipato il trattamento di fine rapporto, rinviando alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l'introduzione di condizioni di miglior favore. In questo senso l'art. 41 del vigente CCNL del lavoro domestico prevede che i datori di lavoro anticipino, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il TFR nella misura massima del 70% di quanto maturato. La summenzionata quota di TFR, nella misura massima del 70% di quanto maturato, anticipata dal datore di lavoro a richiesta del lavoratore, potrà quindi essere correttamente rendicontata e rimborsata a valere sull'importo del finanziamento annualmente riconosciuto.”

Si invitano pertanto i beneficiari dei suddetti Programmi a provvedere all'adeguamento del contratto e della busta paga del dipendente assunto, attenendosi a quanto previsto dall'art. 41 del C.C.N.L. “Lavoro Domestico”.

Ai sensi della disposizione di cui sopra, il lavoratore può chiedere formalmente al proprio datore di lavoro l'anticipazione della quota di TFR in busta paga nella misura massima del 70% di quanto maturato: copia della richiesta deve essere trasmessa a Codesto Ufficio unitamente alla busta paga e in rispetto dei medesimi termini di consegna delle altre pezze giustificative.

In merito alla quota del TFR già liquidata per l'annualità 2025, fino alla mensilità di agosto, è altresì necessario presentare, ai Servizi Sociali del Comune di residenza, una dichiarazione del Consulente del lavoro che attesti la percentuale di TFR effettivamente maturata e liquidata e quella mancante (per il raggiungimento della percentuale massima del 70%). In questo caso è necessario consegnare congiuntamente copia della richiesta del lavoratore di anticipazione del TFR maturato.

In sintesi, a seguito di questo avviso e nei termini della consegna della documentazione mensile, devono essere trasmesse all'Ufficio:

- copia della richiesta di anticipazione del TFR in busta paga;
- dichiarazione del Consulente del lavoro che attesti la percentuale di TFR effettivamente maturata e liquidata e quella mancante;

La mancata produzione di questa documentazione comporterà la decurtazione degli importi "quota TFR" presenti nelle buste paga precedenti (da Gennaio ad Agosto 2025) come somme non dovute, quindi recuperate nel mese o nei mesi successivi.

In ogni caso, a decorrere dal mese di Settembre 2025 (mensilità lavorata Agosto 2025), non potranno essere accolte buste paga con indicazione del TFR o contenenti differenti indicazioni rispetto a quanto comunicato nella presente nota, in quanto non valide al fine della liquidazione del rimborso. Anche qualora consegnate con indicazione di TFR, la relativa quota verrà detratta dalla liquidazione della busta paga.

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare i seguenti recapiti:

Per il progetto "Ritornare a Casa Plus"

i.budruni@plusalghero.it

c.sini@comune.alghero.ss.it.

Per i Piani Personalizzati – L. 162/98

piani162@comune.alghero.ss.it

Alghero lì 25/08/2025

Il Dirigente dei Servizi Sociali

Dott. Alessandro Alciator